

REGOLAMENTO (CE) N. 3024/94 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/88 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis,considerando che il regolamento (CEE) n. 1990/93 ha inserito alcuni adattamenti tecnici nel regolamento (CEE) n. 1442/88; che le condizioni da stabilirsi previste all'articolo 9 bis, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88 in merito ad un premio complementare a favore della realizzazione dello scambio di particelle sono state definite dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3255/93⁽⁴⁾;

considerando che tale procedura persegue l'obiettivo di ristrutturare le aziende agricole e i vigneti allo scopo di evitare tale frazionamento delle superfici viticole da eventuali problemi ambientali;

considerando che è opportuno semplificare la procedura di scambio preventivo delle particelle adattandola alle situazioni peculiari di ciascuno Stato membro; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2729/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/88 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

- « 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, la procedura che intendano adottare per l'applicazione del sistema di scambio particellare previsto dall'articolo 9 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo ai premi di abbandono definitivo di superfici viticole. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dagli abbandoni definitivi di superfici viticole effettuati nella campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 37.